SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2018, n. **26**.

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Visto l'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili»;

Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 30 gennaio 2018;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 6 febbraio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, dopo le parole: «di una sede nella regione», sono inserite le seguenti: «e per l'esercizio nella stessa regione delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.».

2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, è aggiunto il seguente articolo 2-*bis*:

«Art. 2-*bis*. — 1. Nel Comune di Aosta rimane stabilita la sede dell'Archivio notarile distrettuale per la regione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2001, n. 154, S.O.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948.

— Il testo dell'art. 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre
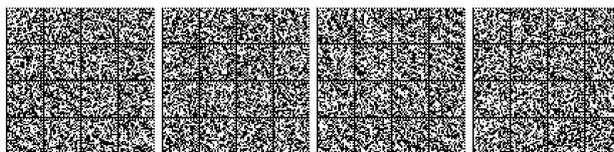
dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

— La legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1913, n. 55.

— Il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, è citato nella nota al titolo.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, è citato nella nota al titolo.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 1. — 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione *e per l'esercizio nella stessa regione delle funzioni notarili ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni*, al notaio è richiesta la piena conoscenza della lingua francese, accertata da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta e composta da un rappresentante del collegio notarile, un rappresentante del Ministero della giustizia ed un rappresentante della regione.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, è citato nella nota al titolo.

18G00051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. **27**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera *p)*, e 3, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in particolare l'articolo 21;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 settembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera *c)* le parole da: «, svolge attività di ricerca» fino a: «dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «svolge attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali»;

2) alla lettera *d)* sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*.»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, le parole: «Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «didattiche finalizzate» è inserita la seguente: «anche»;

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonché i primi dirigenti preposti agli
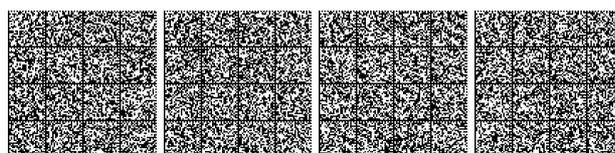
uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalità stabilite con direttiva del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attività culturale, didattica e scientifica, nonché sul giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;

e) gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

f) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «previa valutazione» a: «didattica dei corsi» sono soppresse;

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Organizzazione della Scuola*). — 1. La Scuola è ordinata in:

a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 2;

b) servizio didattica, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività previste al comma 3;

2. Il servizio affari generali è articolato in:

a) ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento: cura gli affari generali, svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, della definizione, dell'attuazione e della verifica dei programmi e degli obiettivi attinenti alle attività della Scuola, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;

b) ufficio amministrazione e documentazione: cura la documentazione e la gestione archivistica, la gestione e la conservazione della documentazione classificata, la biblioteca della Scuola, il controllo di gestione e di qualità, gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile, nonché la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne ed il cerimoniale;

c) ufficio personale, logistica e sicurezza: cura gli affari del personale, la logistica, il supporto tecnologico, la sicurezza e la vigilanza della Scuola, nonché gli affari inerenti alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro; nell'ambito dell'ufficio è incardinato l'ufficio sanitario.

3. Il servizio didattica è articolato in:

a) ufficio ricerca e innovazione strategica: espleta attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali; cura, altresì, la programmazione dei corsi di formazione sperimentali, nonché i rapporti di cooperazione e i progetti di interscambio formativo, anche a livello europeo ed internazionale, con i soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

b) ufficio studi e addestramento: cura la valutazione del fabbisogno formativo, la gestione ai fini didattici dei rapporti instaurati con le università e i relativi organi interni, la pianificazione didattica e addestrativa, la programmazione e l'attuazione dei piani di studio, l'organizzazione dei seminari specialistici e dei tirocini applicativi, i rapporti con i docenti e gli istruttori, l'organizzazione delle prove di esame, nonché l'aggiornamento professionale del personale della Scuola;

c) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo delle attività didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attività di *tutoring* dei frequentatori, lo svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la valutazione attitudinale dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attività segretariali per le commissioni di esame; nonché, ove previsto, le attività istruttorie relative all'emissione del giudizio di idoneità.

4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il dirigente preposto al servizio affari generali assolve anche alle funzioni di vice direttore della Scuola. Agli uffici in cui si articolano i servizi, sono preposti primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

5. Al servizio affari generali è assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica e tecnologica della Scuola.

6. Il direttore della Scuola definisce, con proprio provvedimento, l'organizzazione interna degli uffici di cui ai commi 2 e 3.

7. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola può avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, fermo restando il numero massimo dei dirigenti della Polizia di Stato impiegati nell'ambito degli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'incremento della dotazione organica della Scuola superiore di polizia di un posto di funzione di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, conseguente alle previsioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, si provvede mediante la riduzione di un posto di funzione di vice consigliere ministeriale nell'ambito dello stesso Dipartimento.
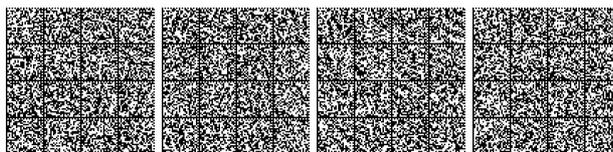
Art. 3.

Norme finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne n. 647

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2006, n. 203.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(*Omissis*).».

— La legge 1°aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2000, n. 271, S.O.:

«Art. 67 (*Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia*). — 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia, istituito nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera *f)*, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2007, n. 154:

«Art. 1 (*Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero dell'interno*). — 1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero dell'interno gli organismi sottoindicati, istituiti con legge o con regolamento:

a) Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, di cui all'art. 17-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;

c) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive integrata a norma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, e all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

h) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

i) Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

l) Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, di cui all'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;
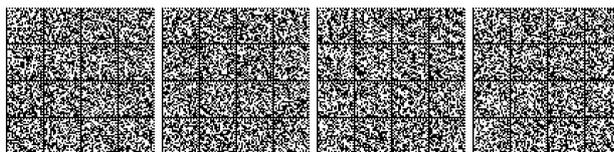
m) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;

n) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso, di cui all'art. 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;

o) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-*sexies* e 75-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256;

q) Commissione paritetica per la formazione e l'aggiornamento professionale, di cui all'articolo 26, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

r) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui all'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;

s) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge 13 agosto 1980, n. 466;

t) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

u) Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

v) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121;

z) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

aa) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903;

bb) Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 246;

cc) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

dd) Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

ee) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

gg) Comitato dei garanti, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

hh) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.»

«Art. 3 (*Durata degli organismi e relazione di fine mandato*). — 1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. *m)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2011, n. 278:

«Art. 1

1. (*Omissis*).

m) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (art. 1, comma 1, lettera *p)*.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2014, n. 144:

«Art. 21 (*Unificazione delle Scuole di formazione*). — 1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono soppresse;

2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:

1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Compiti della Scuola*). — 1. La Scuola è un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:

a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonchè di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;

b) svolge le attività di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;

c) svolge attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali;

d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attività formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici*, nonché sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere* c) *e* d).

2. La Scuola persegue le proprie finalità direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (*Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti*). — 1. In attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'art. 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola:

a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonchè con la *Scuola nazionale dell'amministrazione*;

b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico;

c) cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione;

d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (*Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le università*). — 1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le università per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attività didattiche finalizzate *anche* al conseguimento del master universitario di secondo livello.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalità di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresì, regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell'Amministrazione.

3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con università ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del medesimo decreto.

4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per il più efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, può, altresì, stipulare convenzioni o accordi con le università per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Direttore della Scuola*). — 1. Alla Scuola è preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il più efficace espletamento delle attività della Scuola *sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonché i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalità stabilite con direttiva del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attività culturale, didattica e scientifica, nonché sul giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334*.».
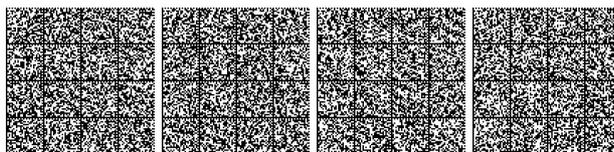
— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 (*Incarichi di docenza*). — 1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonchè tra esperti di comprovata professionalità.

3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.».

— Gli articoli 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:«Consiglio didattico» e «Comitato direttivo».

18G00052

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2018.

Nuova ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, le cui risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore della disposizione legislativa;

Considerato che per l'anno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2017 si è provveduto alla ripartizione del predetto Fondo, che per l'anno 2017, per effetto del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, si è ridotto ad euro 19,5 milioni di euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 marzo 2017, con le modalità stabilite dal decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2017 nonché a favore degli enti beneficiari per l'anno 2016, per la parte non attribuita con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2016;

Considerato che si rende necessario rideterminare nuovamente il contributo erariale spettante per l'anno 2017 a seguito della trasmissione da parte del comune di Calvanico (Salerno) di una ulteriore certificazione con la quale l'ente ha corretto, in diminuzione, il dato originariamente inviato ed utilizzato nella fase istruttoria del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2017, per la ripartizione nell'anno 2017 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti;

Preso atto che, nonostante la variazione in diminuzione del dato, comunicato dal comuni di Calvanico, l'ammontare delle somme richieste da tutti i comuni è comunque superiore allo stanziamento di 19,5 milioni di euro e che, pertanto, occorre procedere ad un nuovo riparto proporzionale sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del richiamato decreto-legge n. 113 del 2016;

Considerata l'urgenza di provvedere a comunicare ai comuni che risultano in possesso dei presupposti la nuova somma loro spettante;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto integra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2017.

Art. 2.

Nuova ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2017.

1. Per l'anno 2017, le risorse del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti , di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono ripartite a favore dei comuni che ne hanno fatto richiesta, per far fronte alle spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016, negli importi indicati nell'allegato *A*, che forma parte integrante del provvedimento.
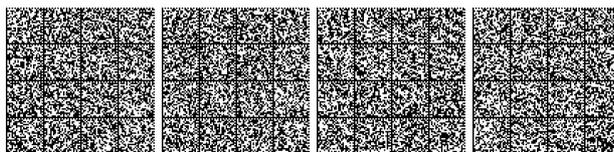
2. La corresponsione ai comuni dei contributi indicati nell' allegato *A*, avviene previa detrazione delle somme già corrisposte in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2017.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 406

ALLEGATO A

Riparto, sulle richieste per l'anno 2016/2017, del
"Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti"

(comma 1, dell'articolo 4 del decreto legge n.113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160)

Regione	Provincia	Ente	PR	riparto proporzionale nel limite di euro 19.500.000,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	PONTBOSET	AO	423.279,69
LIGURIA	SAVONA	NOLI	SV	1.234.633,17
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	9.155.784,01
CAMPANIA	NAPOLI	LETTERE	NA	500.150,57
CAMPANIA	SALERNO	CALVANICO	SA	469.277,52
PUGLIA	TARANTO	CASTELLANETA	TA	2.705.384,79
CAMPANIA	SALERNO	SARNO	SA	5.011.490,25
				19.500.000,00

18A02231
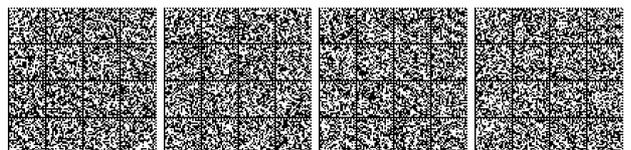
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 marzo 2018.

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;

Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

Art. 2.

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità *a)*: disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere *a)* e *b)*; 8; 9.2; 10; 12;

livello di priorità *b)*: disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;

livello di priorità *c)*: restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 3.

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido
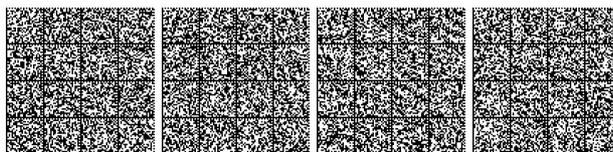
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera *a)*, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità *a)*: disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere *a)* e *b)*, 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità *b)*: disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera *c)* del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità *c)*: restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera *a)* del citato decreto.

Art. 4.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 21 marzo 2018

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

18A02229

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 marzo 2018.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Capri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 28 settembre 2017, n. 168, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri;

Vista la delibera della giunta del comune di Anacapri in data 2 novembre 2017, n. 197, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del commissario liquidatore dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 14 settembre 2017, n. 43, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la nota della Prefettura di Napoli n. 63733 del 9 marzo 2018;

Vista la nota n. 5361 del 7 settembre 2017 e la nota di sollecito n. 405 del 22 gennaio 2018, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1700 del 13 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 2018 al 4 novembre 2018 e dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
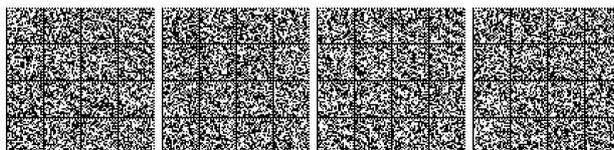
c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, nonché autoveicoli noleggiati presso aeroporti da persone residenti all'estero;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;

f) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'Isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 20 marzo 2018

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 607

18A02355

DECRETO 20 marzo 2018.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Ischia in data 19 gennaio 2018, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Lacco Ameno in data 6 marzo 2018, n. 31, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 8 marzo 2018, n. 27, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Viste le delibere della giunta municipale del Comune di Forio n. 159 in data 25 settembre 2017 e n. 22 in data 20 febbraio 2018, concernenti il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Viste le delibere della giunta comunale del Comune di Barano d'Ischia n. 90 in data 27 settembre 2017, n. 10 in data 1° febbraio 2018 e n. 13 in data 13 febbraio 2018, concernenti il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della

Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Serrara Fontana in data 22 febbraio 2018, n. 25, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 5361 del 7 settembre 2017 e la nota di sollecito n. 405 del 22 gennaio 2018, con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli n. 63733 del 9 marzo 2018;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1783 del 14 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 2018 al 31 ottobre 2018 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) veicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del C.d.S,) con targa estera;
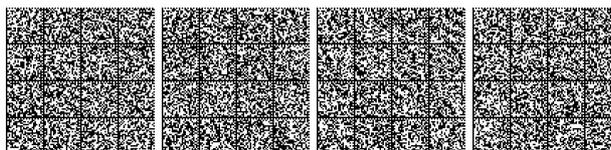
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regio-

ne Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;

l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;

m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per sette giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune, limitatamente al periodo dal 30 marzo al 14 luglio 2018 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2018;

n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune;

o) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;

p) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera;

q) veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'Isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 20 marzo 2018

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 606

18A02356

DECRETO 20 marzo 2018.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in data 11 gennaio 2018, n. 10, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;

Vista la nota n. 5361 del 7 settembre 2017 e la nota di sollecito n. 405 del 22 gennaio 2018, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli n. 63733 del 9 marzo 2018;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1703 del 13 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 2018 al 30 settembre 2018, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania, che possono sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;

d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città Metropolitana;

e) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'Isola di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'amministrazione comunale;

g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre Pubbliche amministrazioni, quale Regione, Città Metropolitana, Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.

Art. 3.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'Isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 20 marzo 2018

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 620

18A02357

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 febbraio 2018.

Riconoscimento del Consorzio tutela Ovada DOCG e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Ovada».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto inoltre l'art. 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela Ovada DOCG, con sede legale in Ovada (AL), via Torino, n. 69, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 41 per la DOCG «Ovada»;

Considerato che la denominazione «Ovada» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e della legge n. 238/2016 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela Ovada DOCG alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio tutela Ovada DOCG ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOCG «Ovada». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con la nota protocollo n. 2018/2430 del 22 febbraio 2018, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Ovada»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela Ovada DOCG, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 per la DOCG «Ovada»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela Ovada DOCG è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 del citato art. 41 per la DOCG «Ovada». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio tutela Ovada DOCG, con sede legale in OVADA (AL), via Torino n. 69, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238/2016 per la denominazione «Ovada».

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela Ovada DOCG non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Ovada», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02197

DECRETO 5 marzo 2018.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 14 febbraio 2018;

Ritenuto di dover procedere in conformità;
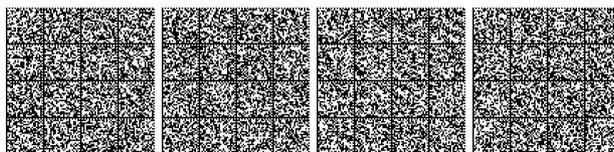
Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2028, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Leguminose foraggere mediterranee

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
17093	Veccia comune	AD Fabia	Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & c. s.a.s.
17090	Trifoglio alessandrino	AD Fabia	Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & c. s.a.s.
8884	Trifoglio incarnato	Clo	Ferri Luigi

Graminacee foraggere continentali

Codice SIAN	Specie	Ploidia	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
17091	Loglio westervoldico	Diploide	AD Tintin	Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & c. s.a.s.
15796	Loglio perenne	Tetraploide	Reward	Pgg Wrightson Seeds
15797	Festuca arundinacea	Esaploide	INIA Aurora	INIA

Graminacee da tappeto erboso continentali

Codice SIAN	Specie	Ploidia	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
16349	Loglio perenne	Diploide	Sparkmaster	Peak Plant Genetics Llc
14978	Agrostide stolonifera	Tetraploide	Pure Select	Pure Seed Testing Inc.
14970	Agrostide stolonifera	Tetraploide	Luminary	Landmark Turf and Native Seed

Leguminose foraggere continentali

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
16691	Erba medica	Albarella	S.I.S. Società Italiana Sementi
16690	Erba medica	Donzella	S.I.S. Società Italiana Sementi
15150	Erba medica	Alfitalia	Cra - Flc Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie

Canapa

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
17547	Canapa	Gliana	Natura S.r.l.
17548	Canapa	Glecia	Natura S.r.l.

Lino

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
17223	Lino	LS Koral	Laboulet Semences
17237	Lino	Floral	Laboulet Semences
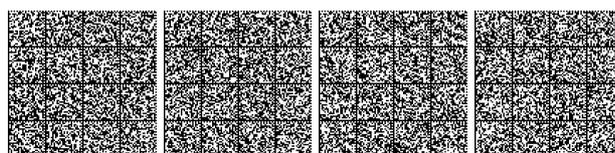
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

18A02128

DECRETO 5 marzo 2018.

Variazione di denominazione di una varietà da conservazione di frumento duro iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà da conservazione indicata nel presente dispositivo;

Vista la nota della Regione Sicilia con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta di variazione della denominazione e dei sinonimi della varietà da conservazione indicata nel presente dispositivo;

Considerato che la nuova denominazione corrisponde a uno dei sinonimi precedentemente indicati nel decreto di iscrizione della varietà in questione e che, pertanto, non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione e i sinonimi della varietà da conservazione di frumento duro Strazzavisazzi, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie, sono modificati come indicato nella tabella sotto riportata:

SIAN	Specie	Denominazione	Nuova denominazione
15684	Frumento duro	Strazzavisazzi Sinonimi: Farro Lungo, Farru, Farrone, Gnolu, Perciasacchi, Perciavisazzi, Perciabisazzi, Vittorio Emanuele	Perciasacchi Sinonimi: Farro lungo, Farru, Farrone, Gnolu, Strazzavisazzi Perciavisazzi, Perciabisazzi, Vittorio Emanuele III, Settecentanni, S. Alessio, Azzaro forte

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

18A02130
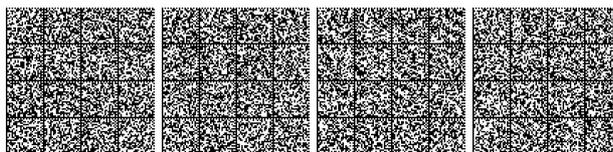
DECRETO 8 marzo 2018.

Rettifica del decreto 5 febbraio 2018 concernente la variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Visto il decreto 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2018, con il quale, tra le altre cose, sono stati modificati i responsabili della conservazione in purezza delle varietà ortive identificate con i codici SIAN 218, 244, 255, 377, 436 e 499, iscritte al Registro nazionale;

Considerato che per le varietà sopra menzionate sono stati erroneamente indicati i responsabili della conservazione in purezza;

Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto 5 febbraio 2018 specificatamente per la parte relativa alle varietà ortive identificate con i codici SIAN 218, 244, 255, 377, 436 e 499;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, è modificata come di seguito riportato:

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Cicoria	218	A grumolo verde scuro	Franchi Sementi S.p.A., Blumen Group S.p.A.	Franchi Sementi S.p.A., Associazione Italiana Sementi
Cicoria	244	Spadona	Magnani Sementi S.p.A., Franchi Sementi S.p.A.	Franchi Sementi S.p.A., Associazione Italiana Sementi
Cipolla	255	Bianca di maggio	Blumen Group S.p.A, ISI Sementi S.p.A., Larosa Emanuele	Associazione Italiana Sementi, ISI Sementi S.p.A., Larosa Emanuele
Fagiolo rampicante	377	Signora della campagna	Franchi Sementi S.p.A., Alisem di Monetto Natale	Associazione Italiana Sementi, Alisem di Monetto Natale
Lattuga	436	Bionda degli ortolani	Blumen Group S.p.A., Esasem S.p.A., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	Associazione Italiana Sementi, Esasem S.p.A., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Melone	499	Cantalupo di Charentais	Blumen Group S.p.A, Esasem S.p.A.	Associazione Italiana Sementi, Esasem S.p.A.
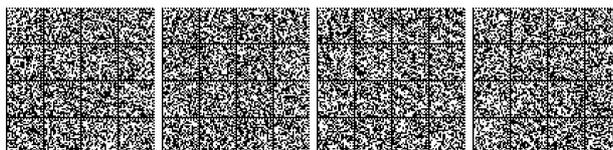
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A02127

DECRETO 8 marzo 2018.

Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro, qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenze dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che, per le varietà indicate nell'art. 2 del presente dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie ortive delle sotto elencate varietà, iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali riportati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2027:

Specie	**Codice Sian**	**Varietà**	**Responsabile**	**DM iscrizione**	**DM ultimo rinnovo**
Anguria	16	Cristina	Blumen Group S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Anguria	36	Valentina	Blumen Group S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Anguria	2795	Brera	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)- G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Anguria	2796	Ninfea	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)- G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Anguria	2794	Talete	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)- G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Cardo	2327	Gigante di Romagna	C.R.P.V. Centro Di Ricerche Produzioni Vegetali	06/02/1996 - G.U. N.36 del 13-12-1996	17/02/2015
Cicoria	911	Trevi	Blumen Group S.p.a.	27/03/1995-G.U. N.92 del 20-04-1995	17/02/2015
Cicoria	2370	Palla rossa 2	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/04/1997	30/01/2008
Cicoria	2207	Palla rossa 3	Franchi Sementi S.p.a., Hortus Sementi S.r.l., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/04/1997	30/01/2008
Cicoria	2206	Palla rossa 4	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/04/1997	30/01/2008
Cicoria	2371	Palla rossa 5	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/04/1997	30/01/2008
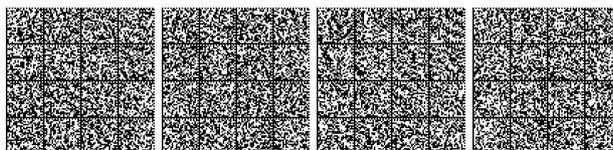
Specie	**Codice Sian**	**Varietà**	**Responsabile**	**DM iscrizione**	**DM ultimo rinnovo**
Cicoria	2208	Palla rossa 6	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/04/1997	30/01/2008
Cicoria	2399	Rossa di Treviso 2	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/04/1997- G.U. N.99 del 30-04-1997	17/02/2015
Cicoria	2400	Rossa di Treviso 3	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	03/04/1997- G.U. N.99 del 30/04/1997	17/02/2015
Cicoria	2401	Rossa di Treviso precoce	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/04/1997- G.U. N.99 del 30/04/1997	17/02/2015
Cipolla	2308	Kira	ISI Sementi S.p.a.	04/03/1997	30/01/2008
Fagiolo nano	925	Bronco	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	30/05/1987	30/01/2008
Fagiolo nano	934	Indios	Blumen Group S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Fagiolo rampicante	966	Uragano	Blumen Group S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Fava	1631	Meraviglia di Novoli	Blumen Group S.p.a.	20/03/1995-G.U. N.72 del 27-03-1995	17/02/2015
Finocchio	1632	Tardivo di Sarno	La Semiorto Sementi S.r.l.	20/03/1995-G.U. N.72 del 27-03-1995	17/02/2015
Finocchio	974	Cervino	Blumen Group S.p.a.	27/03/1995-G.U. N.92 del 20-04-1995	17/02/2015
Finocchio	2749	Zaffiro	Blumen Group S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Indivia riccia	2730	Capriccio	La Semiorto Sementi S.r.l.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
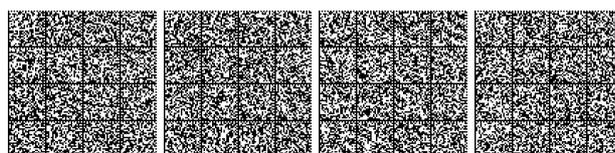
Specie	**Codice Sian**	**Varietà**	**Responsabile**	**DM iscrizione**	**DM ultimo rinnovo**
Indivia riccia	2765	Kimberly	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Indivisa scarola	2766	Dafne	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U.N. 83 del 10/04/2007	
Lattuga	992	Romabella	Blumen Group S.p.a.	27/03/1995-G.U. N.92 del 20-04-1995	17/02/2015
Lattuga	2750	Naturel	Blumen Group S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Melone	1042	Sugar	Blumen Group S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Melone	2802	Emerson	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Melone	2772	Estivo	Lamboseeds S.R.L.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Peperone	1049	Corallo	Blumen Group S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Peperone	1067	Phatos	Blumen Group S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Peperone	1081	Savio	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	27/03/1995 - G.U. 92 del 20-04-1995	17/02/2015
Peperone	2312	Kent	ISI Sementi S.p.a.	04/03/1997	30/01/2008
Peperone	2786	Chiokiera	La Semiorto Sementi S.r.l.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Peperone	2784	Giappo	La Semiorto Sementi S.r.l.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Peperone	2801	Norton	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
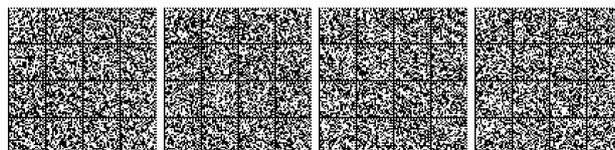
Specie	**Codice Sian**	**Varietà**	**Responsabile**	**DM iscrizione**	**DM ultimo rinnovo**
Peperone	2783	Papecchia	La Semiorto Sementi S.r.l.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Peperone	1074	Romital	CRA-Ora Unità Di Ricerca Per L'orticoltura (Monsampolo Del Tronto)	04/06/2007 - G.U. del 16/06/2007	
Pisello a grano rugoso	1107	Magnum	Blumen Group S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Pisello a grano rugoso	1108	Milor	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Pomodoro	1136	Candia	ISI Sementi S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Pomodoro	1145	Colorado	ISI Sementi S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Pomodoro	1147	Cora	ISI Sementi S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Pomodoro	1296	Wantia	ISI Sementi S.p.a.	30/05/1987	30/01/2008
Pomodoro	2313	Dylan	ISI Sementi S.p.a.	04/03/1997	30/01/2008
Pomodoro	2316	Tenax	ISI Sementi S.p.a.	04/03/1997	30/01/2008
Pomodoro	2778	Ambizioso	Blumen Group S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2776	Bottonrosso	Lamboseeds S.r.l.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2773	Briscola	Lamboseeds S.r.l.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2790	Console	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2815	Contact	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
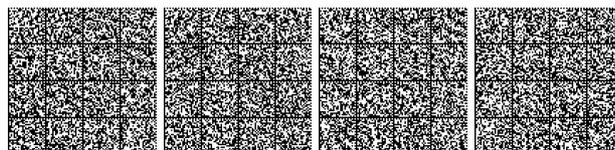
Specie	**Codice Sian**	**Varietà**	**Responsabile**	**DM iscrizione**	**DM ultimo rinnovo**
Pomodoro	2811	Copernico	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U.N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2780	Costiera	Blumen Group S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2777	Datter	Blumen Group S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2812	Defender	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2816	Harold	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2814	Joel	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2779	Kokò	Blumen Group S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2807	Link	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2792	Martin	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2775	Meraviglia	Lamboseeds S.r.l.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2715	Perbruzzo	Blumen Group S.p.a	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2818	Pressing	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile	DM iscrizione	DM ultimo rinnovo
Pomodoro	2810	Quorum	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2817	Regent	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2793	Terranova	ISI Sementi S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2789	Type	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2787	Verdinio	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	22/03/2007 (N. 1121)-G.U. N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2714	Cuorbenga	Blumen Group S.p.a.	10/04/2007 (N. 2378)-G.U. N. 94 del 23/04/2007	
Zucca	2333	Tonda padana	Franchi Sementi S.p.a.	06/02/1996 - G.U. 36 del 13-02-1996	17/02/2015
Zucca	2331	Marina di Chioggia	Hortus Sementi S.r.l.; Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	06/02/1996- G.U. 36 del 13/12/1996	17/02/2015
Zucchino	1322	Romano	Blumen Group S.p.a.	27/03/1995 - G.U. 92 del 20-04-1995	17/02/2015
Zucchino	2306	Amerigo	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	03/04/1997	30/01/2008
Zucchino	2837	Setino	Blumen Group S.p.a.	22/03/2007 (N. 1121) - G.U.N. 83 del 10/04/2007	
Cece	2260	Vulcano	S.I.S. Società Italiana Sementi	28/10/1996- G.U. 261 del 07/11/1996	17/12/2015
Cece	2261	Etna	S.I.S. Società Italiana Sementi	28/10/1996- G.U. 261 del 07/11/1996	17/12/2015

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri le varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione le domande di rinnovo l'iscrizione.

Specie	**Codice Sian**	**Varietà**	**Responsabile**	**DM di iscrizione**	**DM ultimo rinnovo**
Cipolla	2290	Vaquero	Nunhems Bv	04/03/1997	30/01/2008
Melone	2781	Jannet	Ecnomo Seeds S.R.L.	04/06/2007 (N. 6911) - G.U.N. 138 del 16/06/2007	
Pisello a grano rotondo	2770	Uncino	Pagano Costantino & F.lli S.R.L.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U.N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	1215	Papete	Consorzio Agrario Provinciale Di Parma	30/05/1987	30/01/2008
Pomodoro	1268	Red Peel	Nunhems Bv	30/05/1987	30/01/2008
Pomodoro	2299	Gypsy	Nunhems Bv	04/03/1997	30/01/2008
Pomodoro	2314	Halley	Orsetti Seeds Company, Inc.	04/03/1997	30/01/2008
Pomodoro	2300	Rebecca	Nunhems Bv	04/03/1997	30/01/2008
Pomodoro	2791	Bit	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	22/03/2007 (N. 1121)-G.U.N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2788	Kallymero	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	22/03/2007 (N. 1121)-G.U.N. 83 del 10/04/2007	
Pomodoro	2774	Lulù	Lamboseeds S.r.l.	22/03/2007 (N. 1121)-G.U.N. 83 del 10/04/2007	

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 decreto Presidente la Repubblica n. 38/1998.

18A02129

DECRETO 12 marzo 2018.

Riconoscimento del Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

VISTI i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 297 del 15 novembre 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»;

Vista l'istanza presentata in data 25 settembre 2017 (prot. Mipaaf n. 68981) dal Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP con sede legale in Ascoli Piceno, alla via III Ottobre n. 9, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999 per la DOP Oliva Ascolana del Piceno;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria imprese di lavorazione nella filiera «ortofrutticoli
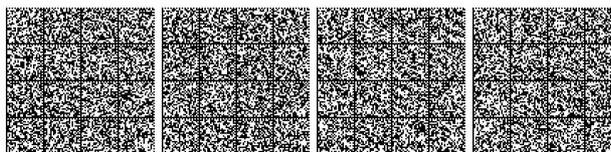
e cereali trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Assam a mezzo pec in data 12/03/2018, protocollo Mipaaf n. 17298, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Oliva Ascolana del Piceno;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP Oliva Ascolana del Piceno;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Oliva Ascolana del Piceno» registrata con regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 297 del 15 novembre 2005.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio tutela e valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP, con sede legale in legale in Ascoli Piceno, alla via III Ottobre n. 9, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Oliva Ascolana del Piceno».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Oliva Ascolana del Piceno» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Oliva Ascolana del Piceno» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione», nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02198
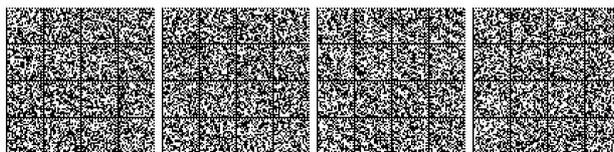
DECRETO 12 marzo 2018.

Elenco dei prestatori di beni e servizi .

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il programma operativo FEAMP (PO FEAMP) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8452 final del 25 novembre 2015, rispetto al quale la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ricopre il ruolo di autorità di gestione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito per brevità «Codice») recante il «Codice dei contratti pubblici», in particolare:

gli articoli 30, comma 1, e 36, comma 1, secondo cui l'affidamento di appalti di opere, lavori, servizi e forniture si svolge nel rispetto, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

l'art. 36, comma 2, lettere *a)* e *b)*, secondo cui le stazioni appaltanti procedono:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

l'art. 36, comma 7 che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

l'art. 85, che disciplina il Documento di gara unico europeo (DGUE)»;

Viste le linee guida che la direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha adottato, in data 18 luglio 2016, per fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE, corredate di uno schema di formulario adattato al vigente quadro normativo nazionale;

Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», approvate dal consiglio dell'autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

Vista la proposta di aggiornamento alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, delle sopra citate linee guida ANAC n. 4, deliberata dal Consiglio dell'ANAC il 20 dicembre 2017 e inviata al Consiglio di Stato per il consueto parere;

Visto il decreto direttoriale del 6 ottobre 2014, recante «Avvio della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi», solo per appalti di importo inferiore ad 40.000,00;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2015, che disciplina il sistema per l'acquisizione delle procedure in economia per i servizi resi in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per un importo superiore ad 40.000,00, ma inferiore ad euro 134.000,00;

Visto il decreto direttoriale del 5 giugno 2015, recante «Adozione della graduatoria relativa agli operatori economici di fiducia della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi» fino a 40.000 euro;

Visto il decreto direttoriale n. 2441 dell'8 febbraio 2016 con il quale è stata aggiornata la graduatoria adottata con il precedente decreto direttoriale del 9 aprile 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 10448 del 28 aprile 2017, per l'adozione dell'elenco operatori economici di fiducia per importi tra i 40 mila e 134 mila euro, aggiornamento del 28 aprile 2017;

Ritenuto necessario, in ossequio alla suddetta normativa ed al fine della semplificazione procedurale, adottare, in sostituzione dei vigenti elenchi di fornitori, un unico
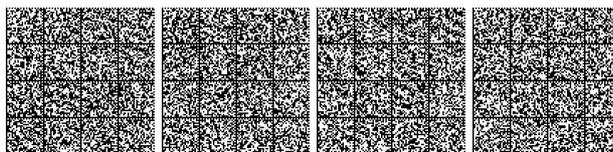
elenco degli operatori economici di fiducia della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di affidamento di appalti di servizi e/o forniture di importo sotto soglia di cui al richiamato art. 36, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 50/2016;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento costituisce il regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco dei prestatori di beni e servizi (di seguito anche «Elenco»), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito Amministrazione) per i contratti di importo sotto soglia, di cui all'art. 36, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito «Codice»), inferiori a 144.000,00 euro, esclusa I.V.A.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Codice, le soglie di rilevanza comunitaria, periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, si intendono automaticamente aggiornate a quelle in vigore.

Art. 2.

Istituzione dell'Elenco dei prestatori di beni e servizi

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento, previste dall'art. 36, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del Codice è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, l'Elenco dei prestatori di beni e servizi di fiducia.

2. L'Elenco definisce un numero di operatori economici, fornitori di beni e servizi, per i quali risultino preliminarmente comprovati e dichiarati i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 del Codice. Nell'ambito di tale Elenco, l'Amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di beni e servizi, per gli importi sopra indicati.

3. L'Elenco, diviso per categorie di servizi e redatto secondo quanto prescritto dal presente provvedimento, è adottato con decreto del direttore generale ed è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione - http://www.politicheagricole.it, nella sezione «Gare».

4. A ciascun operatore economico verrà assegnato un numero progressivo determinato in base all'ordine di presentazione delle domande. Il codice numerico assegnato al fornitore al momento dell'iscrizione verrà utilizzato dall'Amministrazione per individuare sull'Elenco l'operatore stesso.

5. La trasmissione della documentazione necessaria per l'inserimento nell'Elenco delle domande e la conseguente istituzione del suddetto Elenco, non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 3.

Durata dell'Elenco

1. L'Elenco dei fornitori di fiducia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, si configura come un elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e dotati dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Art. 4.

Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5, gli operatori economici individuati dagli articoli 45 e seguenti del Codice.

Art. 5.

Categorie di specializzazione

1. I prestatori di beni e servizi sono iscritti per categorie di specializzazione.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi e forniture, ritenuti necessari per l'esecuzione del programma operativo FEAMP 2014-2020, come di seguito specificati:

categoria 1: valutazioni, perizie anche tecniche e studi anche di fattibilità connessi ad alcuni particolari aspetti della gestione e/o dell'attuazione del programma operativo FEAMP 2014-2020;

categoria 2: creazioni di reti; organizzazione in rete; nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta l'Unione europea;

categoria 3: servizi giuridici-amministrativi a supporto del programma operativo FEAMP;

categoria 4: servizi di supporto tecnico/amministrativo per svolgere la necessaria attività di monitoraggio del programma operativo FEAMP;

categoria 5: servizi connessi alla partecipazione ed all'organizzazione di convegni, conferenze e riunioni organizzati nell'ambito dell'attuazione del programma operativo FEAMP, ivi compresi ristorazione e catering;

categoria 6: servizi di preparazione, gestione sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo FEAMP;

categoria 7: servizi di immissione ed elaborazione dati;

categoria 8: pubblicazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

categoria 9: organizzazioni e/o partecipazione e/o allestimenti per fiere e manifestazioni;

categoria 10: servizi d'informazione, divulgazione e promozione del settore anche attraverso iniziative editoriali o attraverso l'impiego di media;

categoria 11: creazione e gestione di siti web;

categoria 12: studi e indagini di mercato ed affini;
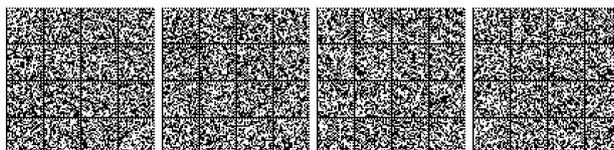
categoria 13: sviluppo di progetti innovativi;

categoria 14: installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione;

categoria 15: acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo;

categoria 16: acquisto, riparazione e manutenzione di mobili e arredi;

categoria 17: acquisto di libri, riviste e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

categoria 18: igiene e qualità dei prodotti ittici e/o dell'acquacoltura;

categoria 19: valutazione di risorse biologiche;

categoria 20: economia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura;

categoria 21: tecnologia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura;

categoria 22: altri servizi necessari per il funzionamento di quest'Amministrazione e per l'efficace svolgimento delle materie di propria competenza.

2. Unica classe d'importo, per la quale è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, è da 40.000,00 euro, al netto dell'I.V.A., fino a 144.000,00 euro, al netto dell'I.V.A. (importo definito in relazione alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lettera *b)* del Codice.

Art. 6.

Domanda di iscrizione

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (che è altresì pubblicato sul sito http://www.politicheagricole.it), gli operatori economici interessati all'iscrizione nel costituendo elenco unico devono presentare all'Amministrazione apposita domanda redatta in tutte le sue parti in conformità al modello allegato *A*, precisando la categoria di specializzazione.

2. I soggetti che intendono iscriversi a più categorie, devono presentare tante singole domande quante sono le categorie alle quali sono interessati, con le seguenti precisazioni:

ciascuna domanda per ogni categoria deve essere inserita in apposito plico sigillato;

è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria;

è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale ed in forma associata; a titolo individuale e come componente di consorzi; nonché quale componente di più consorzi. Nel caso in cui un soggetto presenti più domande per la medesima categoria ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente, considerando irricevibile quella successiva.

3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, compilata secondo lo schema allegato (modello *A*), e corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 8, deve essere inviata a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sita in via XX Settembre n. 20 - 00186 Roma - Segreteria della direzione (secondo piano).

4. La domanda e la documentazione devono pervenire, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante la dicitura: «Domanda di iscrizione nell'Elenco dei prestatori di beni e servizi di fiducia della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di affidamento di appalti di servizi e/o forniture di importo sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 50/2016».

5. Gli operatori ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna categoria secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione della domanda.

Art. 7.

Requisiti per l'iscrizione

1. I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dichiarare, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità.

1. Sono esclusi, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, gli operatori economici nei confronti dei quali è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
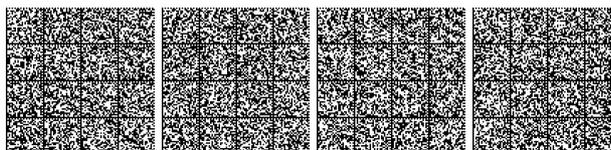
f) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente regolamento, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Gli operatori economici sono altresì esclusi se hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. L'Amministrazione esclude gli operatori economici in una delle seguenti situazioni:

1) prova, da parte dell'Amministrazione con qualunque mezzo adeguato circa la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;

2) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

3) prova, da parte dell'Amministrazione, con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

4) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;

5) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67, non possa essere risolta con misure meno intrusive;

6) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

7) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
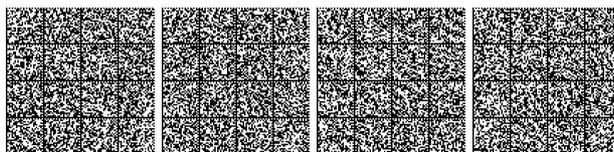
8) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

9) l'operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

10) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

11) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

12) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente regolamento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'osservatorio;

13) l'operatore economico si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione l'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

6. Gli operatori economici dovranno altresì:

a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);

b) essere iscritti in appositi albi professionali, qualora il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;

c) non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di consorzio o di RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate o da ciascuna impresa del raggruppamento.

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria.

1. Fatturato globale — Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, per ciascuna categoria per la quale l'operatore economico presenti istanza ai sensi del precedente art. 6.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del Codice ed in caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto cumulativamente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) × anni di attività].

2. Fatturato specifico per servizi analoghi — Avvenuta esecuzione di contratti di servizi per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – I.V.A. esclusa – almeno pari a 50.000,00 euro.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del Codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione o dal RTI che chiede l'iscrizione.

Art. 8.

Documenti per l'iscrizione

1. Gli interessati devono far pervenire il DGUE, prodotto in conformità a quanto stabilito dall'art. 85 del decreto legislativo n. 50/2016 nelle modalità indicate dalle linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05350) pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 170 del 22 luglio 2016.

2. Il DGUE deve essere corredato da copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Art. 9.

Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

1. Il responsabile per la gestione dell'Elenco, di cui all'art. 15 provvede all'esame delle istanze degli operatori, procedendo alla loro iscrizione seguendo l'ordine progressivo con cui sono pervenute le domande e cura l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco ogni sei mesi.

2. La verifica del possesso dei requisiti avverrà secondo le forme e i modi previsti dalle linee guida ANAC n. 4.
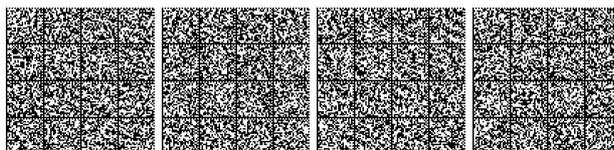
3. Dalla data di ricezione della domanda prenderà avvio la fase istruttoria della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.

In difetto di comunicazione del Responsabile della gestione dell'elenco, ai sensi del comma 7 presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, la medesima si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'operatore all'Elenco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge n. 241/1990. Qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni o chiarimenti, il procedimento di iscrizione viene sospeso sino a che il soggetto non fornisce i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

4. Qualora la documentazione presentata sia carente di alcuna delle dichiarazioni o di parte della documentazione, in difformità da quanto prescritto all'art. 8, l'istante è invitato, con comunicazione a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), a regolarizzare le dichiarazioni e/o il contenuto della documentazione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, facendo pervenire all'Amministrazione i chiarimenti al seguente indirizzo: pemac.segreteria@politicheagricole.it

5. Ai fini dell'inserimento nell'elenco fanno fede la data e l'orario di arrivo della documentazione integrativa che completa l'istanza. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'istanza si intende rigettata.

6. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

7. L'istanza è respinta nel caso sia stata presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 80 del Codice.

8. Nei casi di reiezione, ne sarà data tempestiva comunicazione all'istante, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, specificando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

9. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

Art. 10.

Effetti dell'iscrizione e criteri di selezione degli operatori economici

1. Nei limiti d'importo indicati all'art. 1, l'Amministrazione intende avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 36, commi 1, 2 e 6, del Codice, con le modalità ivi previste, invitando gli operatori iscritti all'Elenco alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità, in conformità a quanto previsto dal Codice.

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice per lo svolgimento delle procedure di selezione l'Amministrazione, avvalendosi di «CONSIP S.p.a.», può procedere attraverso il MEPA (Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

3. Ai sensi del comma 450 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Amministrazione è tenuta a far ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

4. In relazione all'importo stimato dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., l'ufficio responsabile, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, e 36, comma 1 e 6, del Codice, invita le imprese iscritte nella categoria interessata, in numero almeno pari a quello indicato dall'art. 36, comma 2, del Codice, a presentare un'offerta.

5. La selezione avviene nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, così come declinato nelle linee guida ANAC n. 4, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici iscritti.

6. Il criterio di rotazione viene applicato esclusivamente in relazione alla sola categoria cui si riferisce il servizio da affidare. Pertanto ciascun operatore economico, già invitato o aggiudicatario in riferimento ad una data categoria di servizio, può partecipare, in qualsiasi momento, alla selezione avente ad oggetto una diversa categoria di specializzazione.

7. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'Elenco nei seguenti casi:

a) per impossibilità di utilizzare l'Elenco per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire;

b) quando, in base a specifiche indagini di mercato, si ritenga opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti;

c) qualora nessuno degli operatori economici invitati abbia presentato un'offerta;

d) qualora, per la fornitura da acquisire nella categoria rispondente, non siano iscritti operatori economici ovvero siano iscritti ma non in numero sufficiente.

8. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere sono specificate nelle lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.
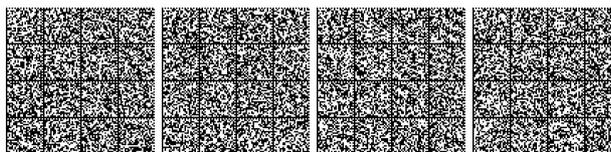
Art. 11.

Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione

1. L'Amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere con provvedimento del direttore generale alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione delle categorie o alla cancellazione, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato, secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

2. La cancellazione è comunque disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

per gli operatori economici che, per almeno cinque volte, non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;

per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto;

per cessazione dell'attività.

3. L'Amministrazione potrà altresì disporre la cancellazione dall'Elenco:

in caso di mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 12, comma 1;

in caso grave negligenza o malafede degli operatori economici nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

4. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 12.

Segnalazione delle variazioni ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco

1. In ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, gli operatori iscritti nell'Elenco devono comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso, entro e non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

2. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

Pubblicità

1. L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Elenco fiduciario dell'Amministrazione dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico dell'Amministrazione: www.politicheagricole.it

Art. 14.

Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Codice in materia di protezione dei dati personali», l'Amministrazione gestisce l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco dei prestatori di servizi.

2. I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati può comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 15.

Responsabile della gestione dell'Elenco

1. Il responsabile della gestione dell'Elenco sarà nominato con separato decreto del direttore generale.

2. Tutte le comunicazioni indirizzate al responsabile dell'Elenco potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: pemac.segreteria@politicheagricole.it

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto integra quanto non previsto dal regolamento per l'acquisto in economia di lavori, servizi e forniture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Agret I - logistica.

2. I decreti direttoriali del 6 ottobre 2014 e del 9 aprile 2015 sono abrogati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto con conseguente decadenza degli elenchi ad essi connessi.

3. Gli operatori economici iscritti negli elenchi di cui al punto precedente, qualora interessati all'iscrizione nel costituendo elenco unico, sono invitati a presentare all'Amministrazione apposita domanda in conformità alle previsioni contenute nel presente decreto.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana ed è altresì pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione www.politicheagricole.it

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.

Roma, 12 marzo 2018

Il direttore generale: RIGILLO
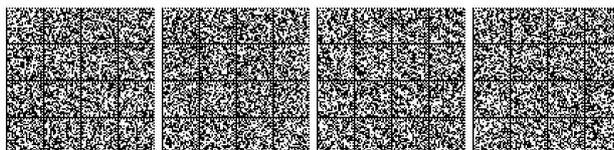
ALLEGATO

Modello A

Domanda di iscrizione nell'Elenco dei prestatori di beni e servizi di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di affidamento di appalti di servizi e/o forniture di importo sotto soglia di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Spett.le
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
Via XX Settembre, n. 20
00186 – ROMA

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________ (_____) il____________ residente in _______________ (___), via __________________________, nella sua qualità[1] di ______________________________________ dell'impresa[2] "____", avente sede legale in __________________ (___), via ____________________________________ P.IVA _______________________ tel. ________________, fax ____________________, indirizzo p.e.c. _______________________, in relazione all'Elenco dei prestatori di beni e servizi di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,

CHIEDE

che l'impresa sia iscritta all'Elenco per la seguente categoria di specializzazione:

____

e a tal fine

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di essere in possesso dei requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria.

A tal proposito allega, per la parte di propria competenza il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE).

______________, _______________
(luogo) *(data)*

____
(timbro e firma leggibile del rappresentante)

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di iscrizione all'Albo dei fornitori.

[1] Indicare la qualifica o la carica societaria all'interno dell'impresa della persona firmataria della dichiarazione, come risultante dal certificato della Camera di Commercio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura.

[2] Indicare l'esatta e completa denominazione dell'impresa, come risultante dal certificato della Camera di Commercio.

18A02230
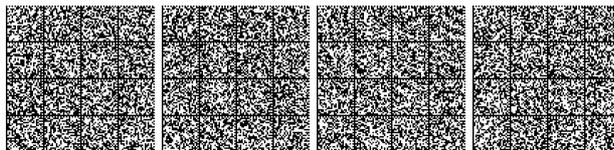
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 marzo 2018.

Classificazione del medicinale per uso umano «Nubriveo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 384/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
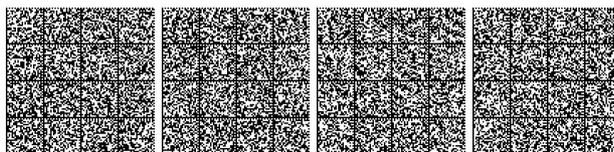
Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 538/2016 del 20 aprile 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista l'istanza con la quale la società UCB Pharma S.A. ha chiesto la classificazione delle confezioni con AIC numeri 044698037/E, 044698076/E, 044698052/E, 044698013/E, 044698049/E, 044698088/E, 044698126/E, 044698165/E, 044698203/E, 044698177/E, 044698114/E, 044698090/E, 044698191/E, 044698138/E, 044698140/E, 044698189/E, 044698215/E, 044698064/E, 044698102/E, 044698227/E, 044698025/E, 044698153/E.

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute dell'11 luglio 2016, 7 dicembre 2016 e 18 gennaio 2017;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 21 febbraio 2017, 28 marzo 2017, 22 maggio 2017 e 21 giugno 2017;

Vista la deliberazione n. 04 in data 25 gennaio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUBRIVEO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: Nubriveo è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia.

Confezione: 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 100 × 1 compresse (dose unitaria) - AIC n. 044698037/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 100 × 1 compresse (dose unitaria) - AIC n. 044698076/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 compresse - AIC n. 044698052/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45.

Confezione: 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 compresse - AIC n. 044698013/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45.

Confezione: 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 168 (3×56) compresse (confezione multipla) - AIC n. 044698049/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 168 (3×56) compresse (confezione multipla) - AIC n. 044698088/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 168 (3×56) compresse (confezione multipla) - AIC n. 044698126/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 168 (3×56) compresse (confezione multipla) - AIC n. 044698165/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 168 (3×56) compresse (confezione multipla) - AIC n. 044698203/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 compresse - AIC n. 044698177/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45.

Confezione: 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 100 × 1 compresse (dose unitaria) - AIC n. 044698114/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 56 compresse - AIC n. 044698025/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 compresse - AIC n. 044698090/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45.

Confezione: 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 100 × 1 compresse (dose unitaria) - AIC n. 044698191/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 compresse - AIC n. 044698138/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45.

Confezione: 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 56 compresse - AIC n. 044698140/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 119,84.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197,78.

Confezione: 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 56 compresse - AIC n. 044698189/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 119,84.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197,78.

Confezione: 10 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) - 1 flacone 300 ml - AIC n. 044698215/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 128,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 211,91.

Confezione: 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 56 compresse - AIC n. 044698064/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 119,84.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197,78.

Confezione: 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 56 compresse - AIC n. 044698102/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 119,84.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197,78.

Confezione: 10 mg/ml - soluzione iniettabile/per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) -10 flaconcini 5 ml - AIC n. 044698227/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 100 × 1 compresse (dose unitaria) - AIC n. 044698153/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory*, come da condizioni negoziali.

Clausola di salvaguardia come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT), come da scheda allegata alla presente determina (All. 1), e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 per le confezioni con AIC numeri 044698052/E, 044698013/E, 044698177/E, 044698090/E, 044698138/E, 044698140/E, 044698189/E, 044698215/E, 044698064/E, 044698102/E.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Nubriveo è la seguente:

1. medicinale soggetto a prescrizione medica (RR), per le confezioni con AIC numeri 044698037/E, 044698076/E, 044698052/E, 044698013/E, 044698177/E, 044698114/E, 044698090/E, 044698191/E, 044698138/E, 044698140/E, 044698189/E, 044698215/E, 044698064/E, 044698102/E, 044698025/E, 044698153/E;

2. medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in struttura ad esso assimilabile (OSP), per le confezioni con AIC numeri 044698049/E, 044698088/E, 044698126/E, 044698165/E, 044698203/E e 044698227/E.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

PIANO TERAPEUTICO AIFA

per la prescrizione del farmaco NUBRIVEO(brivaracetam)

valido per 6 mesi

Nubriveo (Brivaracetam) è indicato come trattamento aggiuntivo di crisi epilettiche parziali, con o senza generalizzazione secondaria, in pazienti affetti da epilessia, di età pari o superiore ai 16 anni.

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. _________________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome)____

Data di nascita ________________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________

Comune di nascita ____ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ____ Tel. _________________

Regione______________________ ASL di residenza___________________________ Prov. _________

MMG o PLS ____

Il farmaco può essere prescritto da medici specialisti in Neurologia e Neuropsichiatria infantile.

Criteri di eleggibilità

1. *Il paziente ha almeno 16 anni e presenta crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria?*
   Sì □ No □
2. *Il paziente non ha risposto a precedenti trattamenti con altri farmaci antiepilettici adeguati per indicazione e dosaggio?*
   Sì □ No □

Le risposte devono essere SI per la prescrizione di Nubriveo a carico del SSN.

Il farmaco non dovrebbe essere somministrato in co-trattamento stabile con levetiracetam.

Posologia e modalità di somministrazione

(4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto)

Posologia
La dose iniziale raccomandata è di 50 mg/die o di 100 mg/die in base alla valutazione da parte del medico sulla necessità di ridurre le crisi rispetto ai potenziali effetti indesiderati. La dose deve essere somministrata in due dosi uguali, una volta al mattino e una volta alla sera. In base alla risposta individuale del paziente e alla tollerabilità, la dose può essere aggiustata nell'intervallo di dosaggio da 50 mg/die a 200 mg/die.

Dimenticanza della dose
Se i pazienti hanno dimenticato una o più dosi, si raccomanda che prendano una singola dose non appena se ne ricordino , assumendo la dose successiva alla solita ora al mattino o alla sera. Questo può evitare che la concentrazione plasmatica di brivaracetam scenda al di sotto del livello di efficacia e può prevenire il verificarsi di un aumento della frequenza delle crisi epilettiche.

Interruzione del trattamento
Se si deve interrompere il trattamento con brivaracetam si raccomanda di sospenderlo gradualmente, scalando la dose giornaliera di 50 mg ogni settimana. Dopo 1 settimana di trattamento a 50 mg/die, si raccomanda una settimana finale di trattamento alla dose di 20 mg/die.

Popolazioni speciali

Anziani (di età uguale o superiore a 65 anni)
Non è necessario alcun aggiustamento della dose in pazienti anziani (vedere paragrafo 5.2). L'esperienza clinica in pazienti di età uguale o superiore a 65 anni è limitata.

Danno renale
Non è necessario alcun aggiustamento della dose in pazienti con danno renale (vedere paragrafo 5.2). Brivaracetam non è raccomandato in pazienti con malattia renale allo stadio finale sottoposti a dialisi, a causa della mancanza di dati.

Compromissione epatica
L'esposizione a brivaracetam è risultata aumentata nei pazienti con malattia epatica cronica. Deve essere presa in considerazione una dose iniziale di 50 mg/die. In tutti gli stadi di compromissione epatica è raccomandata una dose massima giornaliera di 150 mg somministrata in 2 dosi divise (vedere paragrafo 4.4 e 5.2).

Modo di somministrazione
Le compresse rivestite con film di brivaracetam devono essere assunte per via orale, inghiottite intere con del liquido e possono essere assunte con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2).

La soluzione orale di brivaracetam può essere diluita in acqua o succo poco prima di essere ingerita e può essere assunta con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). E' possibile utilizzare un sondino nasogastrico o un tubo da gastrostomia per la somministrazione di brivaracetam soluzione orale.

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco prescritto: Brivaracetam

Dose/die (mg): __________

Specificare se:

☐ Prima prescrizione **☐ Prosecuzione della cura**

Durata prevista del trattamento: **6 mesi**

Data ____/____/____

Timbro e firma del medico prescrittore

____

18A02145

DETERMINA 9 marzo 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Riximyo». (Determina n. 380/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Riximyo» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 15 giugno 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/17/1184/001 100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) - 2 flaconcini;

EU/1/17/1184/002 - 100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) - 3 flaconcini;

EU/1/17/1184/003 - 500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino;

EU/1/17/1184/004 - 500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml) - 2 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz GMBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13-14-15 settembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 del 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale RIXIMYO nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) 2 flaconcini A.I.C. n. 045449016/E (in base 10) 1CBZTS (in base 32);

100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) 3 flaconcini A.I.C. n. 045449028/E (in base 10) 1CBZU4 (in base 32);

500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml) 1 flaconcino A.I.C. n. 045449030/E (in base 10) 1CBZU6 (in base 32);

500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml) - 2 flaconcini A.I.C. n. 045449042/E (in base 10) 1CBZUL (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

«Riximyo» è indicato negli adulti per le seguenti indicazioni:

Linfoma non-Hodgkin (LNH):

«Riximyo» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare in III-IV stadio precedentemente non trattati, in associazione a chemioterapia.

La terapia di mantenimento con «Riximyo» è indicata per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione.

«Riximyo» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare in III-IV stadio che sono chemioresistenti o sono in seconda o successiva ricaduta dopo chemioterapia.

«Riximyo» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma non-Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi cellule B, in associazione a chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisolone).

Artrite reumatoide:

«Riximyo» in associazione a metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado severo in pazienti adulti che hanno mostrato un'inadeguata risposta o un'intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD, disease-modifying anti-rheumatic drugs), comprendenti uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF, tumour necrosis factor).

«Rituximab» ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X e di migliorare le funzioni fisiche, quando somministrato in associazione a metotressato.

Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica:

«Riximyo» in associazione con glucocorticoidi è indicato per l'induzione della remissione nei pazienti adulti con granulomatosi con poliangite (di Wegener) (GPA, granulomatosis with polyangiitis) e poliangite microscopica (MPA, microscopic polyangiitis) attiva di grado severo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Riximyo» è classificata come segue:

Confezioni:

100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml (10 mg/ml) - 2 flaconcini A.I.C. n. 045449016/E (in base 10) 1CBZTS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 444,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 733,03;
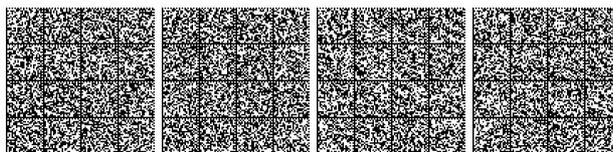
500 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (10 mg/ml) - 1 flaconcino A.I.C. n. 045449030/E (in base 10) 1CBZU6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1110,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1832,23.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Riximyo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Riximyo» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02146

DETERMINA 9 marzo 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Nubriveo». (Determina n. 385/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Nubriveo» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 22 marzo 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/15/1073/023 - 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/15/1073/024 - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/15/1073/025 - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/15/1073/026 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/15/1073/027 - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria).

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento

recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta UCB Pharma S.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 marzo 2017, 22 maggio 2017 e 21-22 giugno 2017;

Vista la deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale NUBRIVEO nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044698239/E (in base 10);

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044698266/E (in base 10);

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044698278/E (in base 10);

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044698241/E (in base 10);

50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044698254/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: «Nubriveo» è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Nubriveo» è classificata come segue:

Confezioni:

10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044698239/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45;

75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044698266/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45;

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria)- A.I.C. n. 044698278/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45;

50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044698254/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45;

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 14 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044698241/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,45.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

Clausola di salvaguardia come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (allegato 1), e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nubriveo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

PIANO TERAPEUTICO AIFA

per la prescrizione del farmaco NUBRIVEO(brivaracetam)

valido per 6 mesi

Nubriveo (Brivaracetam) è indicato come trattamento aggiuntivo di crisi epilettiche parziali, con o senza generalizzazione secondaria, in pazienti affetti da epilessia, di età pari o superiore ai 16 anni.

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. _________________ e-mail ___________________________________

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita ________________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________

Comune di nascita ______________________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ____________________________________ Tel. _________________

Regione ______________________ ASL di residenza ___________________________ Prov. _________

MMG o PLS ____

Il farmaco può essere prescritto da medici specialisti in Neurologia e Neuropsichiatria infantile.

Criteri di eleggibilità

1. *Il paziente ha almeno 16 anni e presenta crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria?*
   Sì □ No □
2. *Il paziente non ha risposto a precedenti trattamenti con altri farmaci antiepilettici adeguati per indicazione e dosaggio?*
   Sì □ No □

Le risposte devono essere SI per la prescrizione di Nubriveo a carico del SSN.

Il farmaco non dovrebbe essere somministrato in co-trattamento stabile con levetiracetam.

Posologia e modalità di somministrazione

(4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto)

Posologia

La dose iniziale raccomandata è di 50 mg/die o di 100 mg/die in base alla valutazione da parte del medico sulla necessità di ridurre le crisi rispetto ai potenziali effetti indesiderati. La dose deve essere somministrata in due dosi uguali, una volta al mattino e una volta alla sera. In base alla risposta individuale del paziente e alla tollerabilità, la dose può essere aggiustata nell'intervallo di dosaggio da 50 mg/die a 200 mg/die.

Dimenticanza della dose

Se i pazienti hanno dimenticato una o più dosi, si raccomanda che prendano una singola dose non appena se ne ricordino , assumendo la dose successiva alla solita ora al mattino o alla sera. Questo può evitare che la concentrazione plasmatica di brivaracetam scenda al di sotto del livello di efficacia e può prevenire il verificarsi di un aumento della frequenza delle crisi epilettiche.

Interruzione del trattamento

Se si deve interrompere il trattamento con brivaracetam si raccomanda di sospenderlo gradualmente, scalando la dose giornaliera di 50 mg ogni settimana. Dopo 1 settimana di trattamento a 50 mg/die, si raccomanda una settimana finale di trattamento alla dose di 20 mg/die.

Popolazioni speciali

Anziani (di età uguale o superiore a 65 anni)

Non è necessario alcun aggiustamento della dose in pazienti anziani (vedere paragrafo 5.2). L'esperienza clinica in pazienti di età uguale o superiore a 65 anni è limitata.

Danno renale

Non è necessario alcun aggiustamento della dose in pazienti con danno renale (vedere paragrafo 5.2). Brivaracetam non è raccomandato in pazienti con malattia renale allo stadio finale sottoposti a dialisi, a causa della mancanza di dati.

Compromissione epatica

L'esposizione a brivaracetam è risultata aumentata nei pazienti con malattia epatica cronica. Deve essere presa in considerazione una dose iniziale di 50 mg/die. In tutti gli stadi di compromissione epatica è raccomandata una dose massima giornaliera di 150 mg somministrata in 2 dosi divise (vedere paragrafo 4.4 e 5.2).

Modo di somministrazione

Le compresse rivestite con film di brivaracetam devono essere assunte per via orale, inghiottite intere con del liquido e possono essere assunte con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2).

La soluzione orale di brivaracetam può essere diluita in acqua o succo poco prima di essere ingerita e può essere assunta con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). E' possibile utilizzare un sondino nasogastrico o un tubo da gastrostomia per la somministrazione di brivaracetam soluzione orale.

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco prescritto: Brivaracetam

Dose/die (mg): __________

Specificare se:

☐ **Prima prescrizione** ☐ **Prosecuzione della cura**

Durata prevista del trattamento: **6 mesi**

Data ____/____/____

Timbro e firma del medico prescrittore

____

18A02147

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Broncho Vaxom»

Estratto determina AAM/PPA n. 221/2018 del 2 marzo 2018

B.II.d.2.c - B.I.b.2 d - Sostituzione del test biologico in vivo: «Plaque Forming Cells» con il test antigenico *in vitro* ELISA per la specifica «contenuto antigenico» al rilascio e alla fine del periodo di conservazione del prodotto finito, relativamente al medicinale «BRONCHO VAXOM» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 026029013 - «adulti 7 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 026029037 - «bambini 3,5 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 026029064 - «adulti 7 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026029088 - «bambini 3,5 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 026029090 - «bambini 3,5 mg granulato in bustina» 30 bustine;

A.I.C. n. 026029102 - «bambini 3,5 mg granulato in bustina» 10 bustine.

Titolare A.I.C.: OM PHARMA SA.

Codice pratica: VN2/2017/167 - 168

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02142

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Aristo».

Estratto determina n. 381/2018 del 9 marzo 2018

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8-10

13435 Berlino

Germania

Confezioni:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045044017 (in base 10);

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045044029 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

Principio attivo:

emtricitabina, tenofovir disoproxil

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E460)

Mannitolo

Croscarmellosa sodica

Silice colloidale idrofoba

Acido stearico

Film di rivestimento:

Lattosio monoidrato

Ipromellosa (E464)

Titanio diossido (E171)

Triacetina

Lacca alluminio indaco carminio (E132)

Produttori dei principi attivi:

Emtricitabina:

Lupin Limited

T-142, M.I.D.C

Tarapur, via Boisar

Maharashtra 401 506

India

Tenofovir disoproxil fosfato:

Lupin Limited

T-142, M.I.D.C

Tarapur, via Boisar

Maharashtra 401 506

India

Produttore, confezionamento primario e secondario:

Lupin Limited

15B, Phase IA,

Verna Industrial Area,

Verna, Salcette,

Goa-403722, India

Confezionamento secondario:

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH

Lindigstr. 6,

D-63801 Kleinostheim

Germania

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Estate,

Paola, PLA 3000,

Malta

Esparma Pharma Services GmbH

Bielefelder Str. 1,

39171 Suelzetal,

OT Osterweddingen

Germania

Controllo lotti:

Eurofins UK 2016 Limited

Lochend Industrial Estate, Newbridge,

Mid Lothian, EH28 8PL,

Regno Unito

Zeta Analytical Limited

Unit 3, Colonial Way, Watford, Hertfordshire,

WD24 4YR,

Regno Unito

Kennet Bioservices Limited

6 Kingsdown Orchard, Hyde Road, Swinton

Wiltshire, SN2 7RR,

Regno Unito

BioCentrum Sp. z o.o.

ul. Bobrzynskiego 14 Krakow, 30-348,

Polonia

ALS Czech Republic s. r. o.
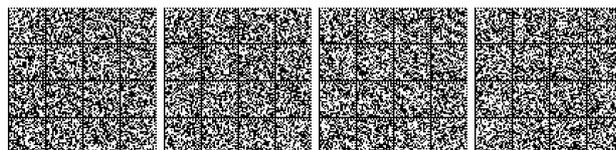
Na Harfě 9, Prague 9, 190 00,
Repubblica Ceca
Pharmadox Healthcare Ltd
KW20A Kordin Industrial Estate, Paola, PLA 3000,
Malta
Meditrial Internationals Ltd
3 Charles Darwin Str., Iztok Distr., Sofia 1113,
Bulgaria
Rilascio lotti:
Lupin Europe Ltd
Victoria Court
Bexton Road, Knutsford
WA16 0PF
Regno Unito
Hormosan Pharma GmbH
Wilhelmshöher Str. 106,
D-60389, Frankfurt/Main
Germania
Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8–10
13435 Berlino
Germania
Indicazioni terapeutiche:
Trattamento dell'infezione da HIV-1:

Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aristo è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento dell'infezione da HIV-1 negli adulti.

Profilassi pre-esposizione (PrEP):

Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aristo è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti ad alto rischio .

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045044017 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 77,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 127,66.

Confezione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045044029 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 208,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 344,68.

Indicazioni terapeutiche rimborsate dal SSN:

Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aristo è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento dell'infezione da HIV-1 negli adulti.

Indicazioni terapeutiche non rimborsate dal SSN:

Profilassi pre-esposizione (PrEP):

Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aristo è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti ad alto rischio.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL ARISTO è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (infettivologo-RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02143

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Sandoz».

Estratto determina n. 382/2018 del 9 marzo 2018

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A. L.go U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) Italia.

Confezioni:

«200mg/245mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc/Al - AIC n. 044692010 (in base 10);

«200mg/245mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pvc/Al - AIC n. 044692022 (in base 10);

«200mg/245mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pvc/Al - AIC n. 044692034 (in base 10);

«200mg/245mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 044692046 (in base 10);

«200mg/245mg compresse rivestite con film» 60 (2×30) compresse in flaconi Hdpe - AIC n. 044692059 (in base 10);

«200mg/245mg compresse rivestite con film» 90 (3×30) compresse in flaconi Hdpe - AIC n. 044692061 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.
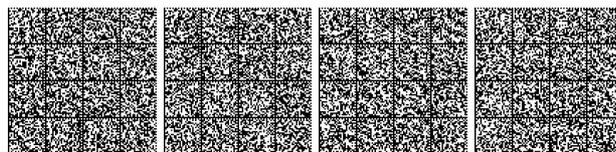
Composizione

principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene 200 mg di emtricitabina e 245 mg di tenofovir disoproxil;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, amido pregelatinizzato di mais, lattosio monoidrato;

film di rivestimento: ipromellosa, lattosio monoidrato, titanio diossido (E171), glicerolo triacetato, lacca alluminio indaco carminio (E132).

Produttore del principio attivo:

Emtricitabina

Hetero Labs Limited, Unit-IX, Plot No. 2, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ, N. Narasapuram Village, Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, India

Tenofovir Disoproxil

Hetero Labs Limited, Unit I, Survey. No. 10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, 502 319, Telangana, India

Produttore del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione):

Controllo e rilascio dei lotti

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, PLA 3000 Paola, Malta

Produzione, confezionamento primario e secondario

Hetero Labs Ltd - Unit III, Plot n. 22-110, Industrial Development Area, Jeedimetla, Hyderabad, 500055, Telangana, India

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'infezione da HIV-1:

Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Sandoz è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1.

Profilassi pre-esposizione (pre-exposure prophylaxis, PrEP):

Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Sandoz è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti ad alto rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200mg/245mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc/Al - AIC n. 044692010 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 77,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 127,66.

Confezione: «200mg/245mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 044692046 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 77,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 127,66.

Indicazioni terapeutiche rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

Trattamento dell'infezione da HIV-1:

Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Sandoz è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento dell'infezione da HIV-1 negli adulti.

Indicazioni terapeutiche non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

Profilassi pre-esposizione (PrEP):

Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Sandoz è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti ad alto rischio.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Sandoz è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Sandoz è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL-infettivologo).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02144

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a gennaio 2018, è pari a: 101,50. Per conoscere le serie di buoni interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it;

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa la media dell'Indice EURO STOXX 50 relativo a marzo 2018, è pari a 3413,868. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 marzo 2018. Informazioni sulle serie di buoni interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it;

18A02316

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento nel modo di esistenza e della denominazione della Casa della Congregazione della Dottrina Cristiana di Nancy, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 marzo 2018, la Casa della Congregazione della Dottrina Cristiana di Nancy, con sede in Roma, è stata trasformata in Casa di Procura assumendo la denominazione di Casa di Procura della Congregazione della Dottrina Cristiana di Nancy, con sede in Roma.

18A02126

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra», registrata con regolamento (CE) n. 2016/1729 della Commissione del 22 settembre 2016.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Comitato promotore Culurgionis d'Ogliastra con sede c/o Sipal Centro fieristico - località Scal'e Murtas - 08045 Ilbono - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione autonoma della Sardegna è risultato che la richiesta presentata dal Comitato promotore Culurgionis d'Ogliastra soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione autonoma della Sardegna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Culurgionis d'Ogliastra», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CULURGIONIS D'OGLIASTRA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (IGP) Culurgionis d'Ogliastra è riservata alla pasta fresca ripiena prodotta nel territorio di cui all'art. 3, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

I Culurgionis d'Ogliastra sono un prodotto a base di pasta fresca con forma a fagottino chiuso a mano e racchiudente un ripieno costituito da una miscela di patate fresche o disidratate in fiocchi, formaggi, grassi vegetali e/o animali, aromi. La chiusura del fagottino ricorda una spiga stilizzata.

All'atto dell'immissione al consumo i Culurgionis d'Ogliastra presentano le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

Caratteristiche fisiche:

forma: il prodotto finito assume una forma a fagottino che presenta, sul lato convesso, una tipica chiusura che ricorda la spiga del grano;

peso del singolo Culurgionis d'Ogliastra: varia da un minimo di g 20 ad un massimo di g 33;

rapporto in peso sfoglia/ripieno: varia da un minimo di 0,5 ad un massimo di 2,0;

numero di chiusure della sfoglia sul ripieno: ≥ 10.

Caratteristiche chimiche:

proteine totali: comprese tra 5,0 e 16,0%;

grassi: compresi tra 5 e 15%;

carboidrati: compresi tra 20 e 40%.

Caratteristiche organolettiche:

consistenza: molle, con impasto omogeneo;

colore: sfoglia: bianco tendente al giallo;

colore ripieno: giallo più intenso con possibili striature verdastre dovute alla presenza di menta e/o basilico;

gusto: sapore acidulo e aromatizzato, più o meno intenso al palato a seconda della miscela di formaggi, leggermente stemperato dal gusto dolce delle patate; retrogusto speziato;

profumo: intenso dovuto alle semole e alle farine e alla presenza di erbe aromatiche o spezie (menta, basilico, aglio, cipolla).

Art. 3.

Zona di produzione

L'areale di produzione dei Culurgionis d'Ogliastra riguarda il territorio dell'Ogliastra, in cui ricadono i seguenti comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. Per tradizione consolidata, tale areale di produzione si estende anche ai comuni limitrofi alla Provincia dell'Ogliastra: Esterzili, Sadali ed Escalaplano, in Provincia di Cagliari. Dal punto di vista geografico il territorio si colloca nella Sardegna centro orientale i cui confini naturali sono segnati a sud dal Salto di Quirra, ad ovest dalle quote più alte del massiccio del Gennargentu, a sud-ovest dalla Barbagia di Seulo, a nord e a nord-ovest dal Supramonte di Dorgali e Orgosolo e ad est dal Golfo di Orosei.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo dei produttori, e dei condizionatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La preparazione dei Culurgionis d'Ogliastra IGP viene distinta in due fasi: preparazione della sfoglia e preparazione del ripieno:

a. Ingredienti sfoglia:

semola di grano duro e farina di grano tenero: in rapporto variabile tra loro da 15% a 70% nella percentuale di peso della sfoglia. Le semole impiegate non devono presentare un contenuto proteico percentuale inferiore al valore di 11,5%;

strutto: da 0,5% a 6,0% o, in alternativa, burro o olio extravergine d'oliva da 3,0% a 7,0% nella percentuale di peso della sfoglia;

sale: quanto basta;

acqua: quanto basta.

b. Ingredienti ripieno:

patate: da 60% a 80% o, in alternativa, fiocchi di patate da 15% a 45% nella percentuale di peso del ripieno;

miscela di formaggi: casu axedu (sinonimi: casu agedu, fruhe o *viscidu*) e/o, pecorino e/o ovicaprino e/o caprino e/o vaccino in rapporto variabile tra loro da 10% a 50% nella percentuale di peso del contenuto totale di formaggi. La miscela di formaggi è in rapporto variabile dal 10% al 25% nella percentuale di peso del contenuto totale del ripieno;

grassi animali (sego e/o strutto) e/o olio extravergine di oliva in rapporto variabile tra loro dal 4% al 10% nella percentuale di peso del contenuto totale in grassi;

acqua: quanto basta;

possono essere utilizzati i seguenti ingredienti: menta e/o aglio e/o basilico e/o cipolla.

Preparazione.

Gli ingredienti per la sfoglia si uniscono e si fanno amalgamare nell'impastatrice. Appena pronta, la pasta viene passata nel cilindro e successivamente nella sfogliatrice, si effettua la trafilazione e si porziona la sfoglia nelle forme circolari. Separatamente viene amalgamato l'impasto per il ripieno che, una volta pronto, viene posizionato sulla porzione di sfoglia circolare. La sfoglia viene quindi ripiegata sul ripieno ed i due lembi sigillati in una chiusura che assume la forma di spiga di grano, dovuta alla particolare e rigorosa manualità adottata.

Confezionamento.

Il prodotto Culurgionis d'Ogliastra può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o sfuso. L'immissione al consumo del prodotto sfuso deve avvenire in conformità di quanto previsto all'art. 8.

Il prodotto può essere confezionato fresco o condizionato in atmosfera modificata o surgelato nel rispetto della normativa vigente. Il prodotto sfuso può essere immesso al consumo solo allo stato fresco.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'economia agricola e pastorale ha condizionato ogni aspetto di vita sociale e di sviluppo della Sardegna, influenzando anche le tradizioni gastronomiche tipiche nei diversi territori.

La spiccata vocazione cerealicola, ha fatto sì che nell'Isola si sviluppasse una tradizione di produzione di pane e paste fresche e secche senza uguali.

Le tipologie di pasta prodotte in Sardegna sono in numero considerevole, le varietà cambiano da zona a zona in relazione alle materie prime adoperate, alla foggiatura data, alla ricorrenza per cui si effettua la preparazione.

Nonostante questo grande patrimonio gastronomico, si è tuttavia concordi nell'asserire che i Culurgionis d'Ogliastra siano senza dubbio una delle paste più caratteristiche e geograficamente individuabili. Vengono infatti prodotti in un'area circoscritta alla sola Ogliastra e a qualche comune limitrofo. È in questa zona che la ricetta ed anche la sua forma si sono originate, legandosi in modo inscindibile al territorio stesso.

La particolare configurazione territoriale dell'area geografica di produzione che ha influito sul suo millenario isolamento ha infatti permesso di tramandare e conservare nel tempo la ricetta autentica, senza influenze esterne, rendendo i Culurgionis d'Ogliastra un prodotto tipico e specifico.

I Culurgionis d'Ogliastra nascono come un piatto povero, proprio della cultura agropastorale, pertanto il ripieno è stato adeguato alla disponibilità di materie prime della zona. Le patate, essendo facilmente coltivabili, rappresentavano sicuramente una risorsa alimentare di cui tutti indistintamente potevano disporre. Per arricchirne il gusto esse venivano insaporite con formaggio salato, grasso animale e/o vegetale e con l'aggiunta eventuale di aglio e/o basilico e/o menta e/o cipolle e formaggi tra cui, nella stagione estiva, il casu axedu. Questi ingredienti utilizzati in un'unica miscela come ripieno sono, per tradizione ormai consolidata da decenni, usati per farcire i Culurgionis d'Ogliastra. L'elemento che maggiormente lega il prodotto al territorio è la chiusura a «spighetta». Questo particolare modo di chiudere la pasta è originario di questa zona della Sardegna e per tradizione viene fatto rigorosamente a mano. Questa particolare chiusura richiede precisione e doti di grande abilità; il risultato ricorda un punto di cucito o ricamo poiché la pasta, per sigillare il ripieno del prodotto, viene alternativamente chiusa prima a sinistra e quindi a destra tradizionalmente e solo da abili mani femminili.

La produzione di questa pasta, oltre alla sua importanza per il valore alimentare e nutritivo, è legata a funzioni sacre, simboliche e cerimoniali.

L'origine dei Culurgionis d'Ogliastra sembra legata ad antichissimi riti agricoli che molti popoli del Mediterraneo facevano in onore della Grande Madre. Alla Grande Madre, così come ad altre divinità femminili, erano attribuite funzioni di protezione della fertilità. Era la Grande Madre a dare vita al grano, indispensabile per il sostentamento materiale delle popolazioni.

I Culurgionis d'Ogliastra, con la loro forma a fagottino racchiudente un ripieno (quasi ad emulare una maternità) e la caratteristica chiusura che riporta fedelmente una spiga, potrebbero avere origine da questi riti primitivi di ringraziamento per la fertilità dei suoli che producevano il grano necessario per la vita o per evocare la particolare propensione dei suoli sardi alla coltivazione del grano.

L'arte della produzione dei Culurgionis d'Ogliastra è stata tramandata da madre in figlia e da generazioni, e oggi questa singolare pasta viene prodotta secondo una tecnica pressoché immutata.

Le proprietà e le caratteristiche qualitative dei Culurgionis d'Ogliastra sono pertanto riconducibili alla sua origine locale, nonché alla conservazione del processo produttivo.
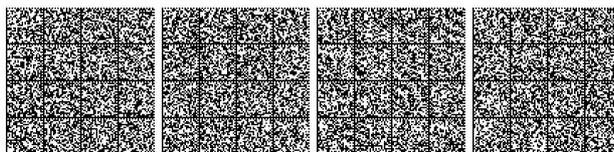
Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni dell'areale di produzione e che celebrano questo prodotto. Si citano ad esempio alcune sagre annuali organizzate nei mesi di maggiore affluenza turistica quali la Sagra di Tortolì nel mese di Luglio; Sagra di Barisardo nel mese di Agosto; la Sagra di Sadali nel mese di Giugno-Luglio e la Sagra di Loceri nel mese Settembre.

Numerosi sono i riferimenti alla denominazione Culurgionis d'Ogliastra su guide, ricettari e pubblicazioni che testimoniano la reputazione del nome e la sua tradizionale produzione nell'area geografica. Si citano:

«Cucine di Sardegna» di Giuseppina Perisi, Muzio editore, 1989;

«La Sardegna dei cibi e dei vini» di Riccardo Campanelli, Maggioli editore, 1990;

«Buon appetito in Sardegna» di Loredana Cicu Solinas, Editar, 1992;

«Guida pratica della Sardegna», di Salvatore Colomo, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 1993;

«I sapori della Sardegna - la cucina» di Autori Vari, Zonza Editori, 1999;

«Sa Cuchina Sarda» di Salvatore Colomo e Luciana Pala, Collana Guida della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 2001;

«Sa Cuchina Sarda» di Salvatore Colomo e Luciana Pala, Collana Guida della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico Sardo, 2003;

«La bella selvaggia» di Lello Caravano, Itinerari speciali Bell'Italia, giugno 2003;

«Sardegna - Le paste della tradizione», Regione autonoma della Sardegna editore, 2006;

«Pane e casu - Ricette della tradizione culinaria sarda», Condaghes editore, 2006;

nell'articolo di Giacomo Mameli «Tecnologia nei culurgionis per vendere Sardegna a Manhatan», pubblicato nel 2007 dal centro studi urbani dell'università degli studi di Sassari la denominazione Culurgionis d'Ogliastra viene definita «come piatto da nobel della gastronomia»;

«Culurgioni d'ogliastra: unici nel contenuto e nella forma» di M. A. Dessì rivista «Premiata salumeria italiana n. 4/2009;

«Itinerari del gusto in Sardegna», Imago multimedia Editore, 2012;

Art. 7.

Controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Certiquality Srl, via Gaetano Giardino, 4 - 20123 Milano. Tel. 02806917.1 fax 02 86465295 e-mail certiquality@certiquality.it

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni deve essere riportato il logo della IGP Culurgionis d'Ogliastra, descritto di seguito, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. La confezione reca inoltre obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la denominazione «CULURGIONIS D'OGLIASTRA», seguita dalla menzione IGP in grassetto nero ed il simbolo dell'Unione;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice. È consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e tale da trarre in confusione il consumatore;

la dicitura «con patate» o in alternativa «con fiocchi di patate» a seconda dell'ingrediente utilizzato nel ripieno.

Il logo è costituito da una Q nel cui interno sono rappresentati due Culurgionis d'Ogliastra e la scritta IGP CULURGIONIS D'OGLIASTRA. Il logo deve essere impresso sulla superficie della confezione.

La denominazione «CULURGIONIS D'OGLIASTRA» è intraducibile.

La Indicazione geografica protetta «CULURGIONIS D'OGLIASTRA» deve figurare in etichetta in caratteri maggiori rispetto ad altre scritte, chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinta nettamente dal complesso delle altre indicazioni le quali possono comparire in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la IGP.

Alla Indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal Disciplinare di produzione, mentre è consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LOGO

COLORI ISTITUZIONALI							
Colori utilizzati	Pantone	cmyk			rgb		
		m	y	k	r	g	b
Marron scuro	4695 c	79	100	72	71	15	
Arancio	165 c	60	100		255	102	
Giallo oro	136 c	27	79		254	186	47

Il prodotto può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o anche sfuso, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni. Il riferimento alla IGP Culurgionis d'Ogliastra potrà altresì essere utilizzato per il prodotto realizzato e somministrato presso strutture di ristorazione ricadenti nella zona geografica delimitata.

18A02199

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-074) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
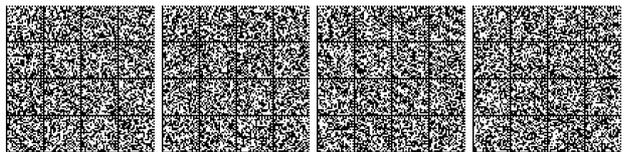
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.